



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PORTO NOGARO

ORDINANZA

MODIFICA DELL'ORDINANZA N.07/2016 IN DATA 16/03/2016 RECANTE "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO NOGARO

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro,

- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., recante *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"*;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG72);
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii, recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 1° settembre 2021 recante *"Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*;
- VISTO il Decreto 10 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, *"Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove"*.
- CONSIDERATO che l'art. 27, comma 6, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevede che la navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, del medesimo articolo, sono disciplinate dall'Autorità marittima territorialmente competente;
- CONSIDERATO che con dispaccio n. 26676 in data 25/02/2022, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha introdotto delle linee guida in materia di

utilizzo di “E-bike acquatica munita di Hydrofoil” tipo “Manta 5 XE1”;

- VISTO il “Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza agli accosti delle navi e dei galleggianti nella zona portuale dell’Aussa-Corno”, approvato con Ordinanza n. 20/2012 in data 18.10.2012 di questa Autorità Marittima e ss.mm.ii.;
- VISTA l’Ordinanza n. 48/2015 in data 16.11.2015 di questa Autorità Marittima, con la quale è stata disciplinata la pesca sportiva lungo gli argini dell’ambito portuale;
- VISTA l’Ordinanza 07/2016 in data 16.03.2016, con la quale è stata disciplinata la navigazione da diporto all’interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione, e 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione – Parte Marittima;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina contenuta nelle ordinanze richiamate al precedente alinea, nella parte che disciplina l’utilizzo dei natanti da diporto, ovvero delle moto d’acqua ai fini di noleggio o di locazione per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime.

ORDINA

Articolo 1

Approvazione modifiche Regolamento

1. A far data dall’entrata in vigore della presente Ordinanza sono approvate le modifiche al *“Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro e delle altre attività ludico-ricreative”* di cui all’Ordinanza n.07/2016 del 16 Marzo 2016, come riportate in ALLEGATO 1.
2. È abrogato il decreto N.54, data 07/09/2022 relativo la disciplina locale degli esami di patente nautica.
3. In ALLEGATO 2 viene riportata la versione consolidata del *“Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro e delle altre attività ludico-ricreative”*.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Gli esercenti attività di noleggio e/o locazione ed i concessionari o legali rappresentanti delle Società che gestiscono porti turistici/approdi turistici/punti di ormeggio all’interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro sono tenuti ad esporre il presente provvedimento al pubblico.
2. I titolari di autorizzazioni in corso di validità, rilasciate in conformità a quanto stabilito dalla

sopracitata Ordinanza 07/2016 in data 16 Marzo 2016, sono tenuti prendere diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro al fine di verificare la necessità di porre in essere ulteriori adempimenti, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata tramite affissione all'Albo pretorio online dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro reperibile al seguente link <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/ordinanze-e-avvisi>.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
3. L'ordinanza n. 70/2024 è abrogata.

Porto Nogaro, *(data registrazione)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto PELLEGRINO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DELLE ALTRE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO NOGARO

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

L'Articolo 1 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è così modificato:

Nella premessa le parole "Il presente Regolamento è applicabile a tutte le unità da diporto come definite al successivo articolo 2 che navigano nelle acque marittime del Circondario marittimo di Porto Nogaro nonché ai soggetti giuridici che nel territorio di quest'ultimo hanno sede legale e/o operativa ed è così suddiviso:" sono così sostituite: "Il presente Regolamento disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse nell'ambito delle acque marittime del Circondario Marittimo di Porto Nogaro ed è così suddiviso:"

Nella voce "**Allegati**", la lista: "

- Allegato "A": comunicazione di inizio attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali;
- Allegato "B": dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. n.455/2000 e s.m.i. per attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto a fini ricreativi per usi turistici;
- Allegato "C": fac – simile registro della locazione / noleggio di natanti da diporto;
- Allegato "D": istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive;
- Allegato "E": tabella dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle unità da diporto (con o senza marcatura CE) in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Viene così sostituita

- **Allegato A:** fac-simile registro della locazione/noleggio di natanti da diporto;
- **Allegato B:** Istanza per manifestazioni sportive da diporto"

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" viene così modificato:

- a) **unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) **nave da diporto maggiore:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 tonnellate di stazza lorda, ovvero a 600 tonnellate di stazza

lorda;

- c) **nave da diporto minore:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL escluse le unità di cui alla lettera
- d) **nave da diporto minore storica:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 tonnellate di stazza lorda ovvero 100 tonnellate di stazza lorda, costruite in data anteriore 01 Gennaio 1967;
- e) **imbarcazione da diporto:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666,
- f) **natante da diporto:** si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera b), con esclusione delle moto d'acqua;
- g) **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- h) **unità da diporto a controllo remoto:** unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.
- i) **unità da diporto utilizzata a fini commerciali:** come definito dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
- j) **passaggero:** qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
 - 1) il comandante o un membro dell'equipaggio;
 - 2) un bambino di età inferiore ad un anno
- k) **comando di unità da diporto:** Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
- l) **condotta unità da diporto:** Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.
- m) **jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante controlli azionati dal medesimo;
- n) **tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo

(boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;

- o) **tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";*
- p) **tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;*
- q) **traino di galleggianti gonfiabili o simili:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino.*
- r) **flyboard:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore/conduttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità- La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard;*

Articolo 3

(Norme generali)

Al punto 1 le parole: "All'interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, fatte salve ulteriori diverse limitazioni imposte da altre disposizioni regolamentari vigenti, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di" ed il successivo elenco dei divieti sono così sostituite:

"All'interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, fatte salve ulteriori diverse limitazioni imposte da altre disposizioni regolamentari vigenti, è fatto divieto di":

- a) **navigare a velocità superiore a 8 (otto) nodi ovvero in planata ovvero a velocità non commisurata alle condizioni ambientali e di traffico del momento. All'interno dei bacini di evoluzione portuale e negli specchi acquei prospicienti le banchine sono vietate navigare a velocità superiore a 4 nodi.***
- b) **effettuare manovre evolutive non necessarie;***
- c) **intralciare il transito delle unità in entrata/uscita in/da porti o in navigazione lungo i canali marittimi;***
- d) **navigare, ancorarsi, ormeggiare o comunque sostare all'esterno delle briccole di segnalamento collocate lungo i canali navigabili ad uso marittimo;***
- e) **ormeggiare a boe, gavitelli, briccole o a qualunque altro segnalamento marittimo nonché ormeggiare, ancorare o comunque sostare in luoghi diversi da darsene, approdi e punti di ormeggio per il diporto autorizzati;***
- f) **effettuare qualsiasi attività di pesca nei canali navigabili ad uso;***

- g) *ancorare o comunque sostare lungo i canali di accesso ai porti e alle darsene, oltre che all'interno degli specchi portuali in genere;*
- h) *ostruire l'accesso agli scali/scivoli d'alaggio pubblici, comunque, impedire o intralciare le operazioni di alaggio e varo di unità navali;*
- i) *gettare in acqua rifiuti ovvero scaricare residui oleosi, acque di sentina o liquami in genere;*
- j) *effettuare rifornimento di carburante in luoghi diversi da quelli a tal fine espressamente individuati;*
- k) *praticare lo sci nautico ed altre attività simili al traino;*
- l) *navigare a vela, ad eccezione della zona compresa tra le dighe esterne di Porto Buso e l'imboccatura del canale fluviale del fiume Corno;*
- m) *effettuare, all'ormeggio o comunque in luoghi diversi dai cantieri nautici, operazioni di sverniciatura e/o verniciatura ovvero qualunque altro intervento allo scafo suscettibile di causare inquinamento marino;*
- n) *ormeggiare presso le banchine pubbliche di Porto Nogaro (Porto Margreth, Porto Vecchio, Banchina Cimolai), Torviscosa e Marano Lagunare senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima.*
- o) *effettuare la balneazione nei canali, all'interno dei porti e degli approdi e nel raggio di 100 mt. dalle imboccature e strutture portuali (moli, banchine, calate, dighe foranee, moli frangiflutti, massicciate esterne alle strutture portuali a difesa delle stesse, ecc.).*

Articolo 4

(Navigazione con piccoli natanti da diporto sprovvisti di motore)

L'articolo 4 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" viene così interamente sostituito:

1. *La navigazione con piccoli natanti di tipo balneare, comunque denominati jole, pattini, canoe, kayak, sandolini, mosconi, pedalò, tavole, SUP, natanti a remi o a pedali, windsurf, kitesurf, jetlev, flyboard, sea bob, e-bike acquatica e tutti gli altri mezzi simili a quelli citati è vietata all'interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, fatta eccezione per le scuole di canottaggio ed i relativi atleti, opportunamente muniti di tessera di affiliazione ad una delle pertinenti federazioni nazionali, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.*
2. *La navigazione delle moto d'acqua è consentita alle seguenti condizioni, ad integrazione delle disposizioni nazionali vigenti:*
 - a) *la conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. Sui predetti mezzi può imbarcare il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale od in copia autentica unitamente al documento abilitante;*
 - b) *la moto d'acqua deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento per la navigazione da diporto (D.M. n.146/2008), di acceleratore a*

graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato in modo ben visibile ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling;

- c) il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile, con imbottitura che ammortizzi gli impatti e rispetti le caratteristiche raccomandate dalla F.I.M.), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente;*
 - d) il conduttore e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette;*
 - e) non ostacolare il transito delle navi commerciali lungo i canali navigabili, con obbligo di dare a queste ultime la precedenza e, se del caso, di accostarsi fermandosi al margine del canale in attesa del transito; sono vietati i sorpassi, pertanto la moto d'acqua dovrà accodarsi all'unità commerciale mantenendo una distanza da essa di almeno 200 mt.;*
- 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico – nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute della Colreg 72.*

Articolo 5

L'Articolo 5 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" viene così interamente sostituito:

Prova pratica di esame finalizzata al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa a vela

- 1. I soggetti che svolgono attività di insegnamento della nautica da diporto sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.*
- 2. Per la sola prova pratica di esame finalizzata al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa a vela, di cui al Decreto n. 323 del 10 agosto 2021, è consentita la navigazione a vela, in deroga all'articolo 3 comma 1 lett. k, esclusivamente all'interno del bacino di evoluzione di Porto Margareth. Per tale deroga il comandante dell'unità impiegata (istruttore della scuola nautica ovvero altro soggetto designato dal candidato privatista) è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:*
 - a) utilizzare la propulsione a vela limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione della prova pratica di esame;*
 - b) impiegare un'unità dotata di motore ausiliario mantenuto, durante la prova, sempre acceso e marcia neutra, pronto per eventuali manovre di emergenza;*

- c) *impegnare il bacino portuale esclusivamente quando questi non è interessato da manovre portuali di unità da traffico commerciale. A tal fine il comandante dell'unità impiegata (istruttore della scuola nautica ovvero altro soggetto designato dal candidato privatista) è tenuto a prendere cognizione mediante la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, dei movimenti di navi commerciali eventualmente previsti lungo il fiume Corno il giorno di espletamento della prova pratica;*
- d) *comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro l'inizio ed il termine delle prove di esame fornendo le generalità del comandante dell'unità da diporto e relativo recapito telefonico;*
- e) *garantire la pronta rintracciabilità, telefonica nonché via radio sul canale VHF16, per eventuali comunicazioni con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;*
- f) *comunicare tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, telefonicamente o via radio, ogni potenziale situazione di pericolo;*
- g) *predisporre un adeguato servizio di vedetta al fine di scongiurare ogni pericolo derivante dalla navigazione e connesso alle attività in parola;*
- h) *valutare le condizioni meteomarine, che devono essere tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della prova pratica d'esame.*

Articolo 6

(Comando e condotta di natanti da diporto)

L'Articolo 6 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è abrogato.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 7

(Adempimenti per l'esercizio dell'attività di locazione e/o noleggio)

L'Articolo 7 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è abrogato.

Articolo 8

(Obblighi del locatore e del noleggiante)

L'Articolo 8 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è abrogato.

Articolo 9

(Obblighi del locatore e del noleggiante)

Il comma 2 dell'Articolo 9 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è abrogato.

Articolo 10

(Obblighi del locatore e del noleggiante)

L'Articolo 10 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" è abrogato.

Articolo 11

(Disciplina specifica per le scuole di canottaggio)

L'Articolo 12 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" viene così modificato.

Sostituire la lettera d) dell'elenco come segue:

- a) *garantire, a bordo delle imbarcazioni in assistenza, la presenza di personale munito di brevetto di salvamento e di apparecchio VHF, anche portatile, conforme all'ALLEGATO V del DM 146/2008;*

All'elenco alfabetico aggiungere la lettera "j":

- j) *esporre la presente Ordinanza in luogo ben visibile dagli utenti e installare idonea cartellonistica con le norme di sicurezza.*

Articolo 12

(Disciplina specifica per gli atleti affiliati alle scuole di canottaggio)

L'Articolo 13 del "Regolamento di Disciplina Della Nautica da Diporto nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro" viene così modificato:

Sostituire la lettera g) dell'elenco come segue:

- g) *indossare permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.*

All'elenco alfabetico aggiungere la lettera "j":

- j) *non navigare o impegnare il bacino di evoluzione di Porto Margreth durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle unità commerciali;*



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DELLE ALTRE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO NOGARO

(testo consolidato con le modifiche dell'Ordinanza 70/2024)

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse nell'ambito delle acque marittime del Circondario Marittimo di Porto Nogaro ed è così suddiviso:

- **Capo I** Norme generali;
- **Capo II** Disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità turistico e ricreative locali;
- **Capo III** Attività sportiva delle scuole di canottaggio;
- **Capo IV** Manifestazioni sportive organizzate con natanti da diporto;

Allegati

- **Allegato A:** fac-simile registro della locazione/noleggio di natanti da diporto;
- **Allegato B:** Istanza per manifestazioni sportive con natanti da diporto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) nonché nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, si definiscono:

- unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- nave da diporto maggiore:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 tonnellate di stazza lorda, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda;
- nave da diporto minore:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza

fino a 500 GT ovvero a 600 TSL escluse le unità di cui alla lettera

- d) **nave da diporto minore storica:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 tonnellate di stazza lorda ovvero 100 tonnellate di stazza lorda, costruite in data anteriore 01 Gennaio 1967;
- e) **imbarcazione da diporto:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666,
- f) **natante da diporto:** si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera b), con esclusione delle moto d'acqua;
- g) **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- h) **unità da diporto a controllo remoto:** unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.
- i) **unità da diporto utilizzata a fini commerciali:** come definito dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
- j) **passaggero:** qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
 - 1) il comandante o un membro dell'equipaggio;
 - 2) un bambino di età inferiore ad un anno
- k) **comando di unità da diporto:** Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
- l) **condotta unità da diporto:** Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.
- m) **jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante controlli azionati dal medesimo;
- n) **tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- o) **tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal

conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";

- p) **tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- q) **traino di galleggianti gonfiabili o simili:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino.
- r) **flyboard:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore/conduttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard;

Articolo 3 **Norme generali**

1. All'interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, fatte salve ulteriori diverse limitazioni imposte da altre disposizioni regolamentari vigenti, è fatto divieto di:
 - a) navigare a velocità superiore a 8 (otto) nodi ovvero in planata ovvero a velocità non commisurata alle condizioni ambientali e di traffico del momento. All'interno dei bacini di evoluzione portuale e negli specchi acquei prospicienti le banchine è vietato navigare a velocità superiore a 4 nodi.
 - b) effettuare manovre evolutive non necessarie;
 - c) intralciare il transito delle unità in entrata/uscita in/da porti o in navigazione lungo i canali marittimi;
 - d) navigare, ancorarsi, ormeggiare o comunque sostare all'esterno delle briccole di segnalamento collocate lungo i canali navigabili ad uso marittimo;
 - e) ormeggiare a boe, gavitelli, briccole o a qualunque altro segnalamento marittimo nonché ormeggiare, ancorare o comunque sostare in luoghi diversi da darsene, approdi e punti di ormeggio per il diporto autorizzati;
 - f) effettuare qualsiasi attività di pesca nei canali navigabili ad uso pubblico marittimo;
 - g) ancorare o comunque sostare lungo i canali di accesso ai porti e alle darsene, oltre che all'interno degli specchi portuali in genere;
 - h) ostruire l'accesso agli scali/scivoli d'alaggio pubblici, comunque, impedire o intralciare le operazioni di alaggio e varo di unità navali;
 - i) gettare in acqua rifiuti ovvero scaricare residui oleosi, acque di sentina o liquami in genere;
 - j) effettuare rifornimento di carburante in luoghi diversi da quelli a tal fine espressamente

individuati;

- k) praticare lo sci nautico ed altre attività simili al traino;
 - l) navigare a vela, ad eccezione della zona compresa tra le dighe esterne di Porto Buso e l'imboccatura del canale fluviale del fiume Corno;
 - m) effettuare, all'ormeggio o comunque in luoghi diversi dai cantieri nautici, operazioni di sverniciatura e/o verniciatura ovvero qualunque altro intervento allo scafo suscettibile di causare inquinamento marino;
 - n) ormeggiare presso le banchine pubbliche di Porto Nogaro (Porto Margreth, Porto Vecchio, Banchina Cimolai), Torviscosa e Marano Lagunare senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
 - o) effettuare la balneazione nei canali, all'interno dei porti e degli approdi e nel raggio di 100 mt. dalle imboccature e strutture portuali (moli, banchine, calate, dighe foranee, moli frangiflutti, massicciate esterne alle strutture portuali a difesa delle stesse, ecc.).
2. Tutte le unità da diporto in navigazione sono in ogni caso tenute a:
- a) osservare le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
 - b) tenere accesi dall'alba al tramonto nei casi di nebbia, foschia o visibilità comunque ridotta i fanali di segnalamento di bordo prescritti dalla normativa internazionale di cui alla precedente lettera a);
 - c) mantenere la destra;
 - d) non intralciare la navigazione di altre unità che per dimensioni, pescaggio o per la particolare natura dell'attività a cui sono intente sono impossibilitate a deviare prontamente dalla propria rotta;
 - e) disporre di ancore a bordo che siano, ove occorra, pronte all'uso.

Articolo 4

Navigazione con piccoli natanti da diporto

1. La navigazione con piccoli natanti di tipo balneare, comunque denominati jole, pattini, canoe, kayak, sandolini, mosconi, pedalò, tavole, SUP, natanti a remi o a pedali, windsurf, kitesurf, jetlev, flyboard, sea bob, e-bike acquatica e tutti gli altri mezzi simili a quelli citati è vietata all'interno del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, fatta eccezione per le scuole di canottaggio ed i relativi atleti, opportunamente muniti di tessera di affiliazione ad una delle pertinenti federazioni nazionali, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
2. La navigazione delle moto d'acqua è consentita alle seguenti condizioni, ad integrazione delle disposizioni nazionali vigenti:
 - a) la conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. Sui predetti mezzi può imbarcare il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che dovrà essere

presente a bordo in originale od in copia autentica unitamente al documento abilitante;

- b) la moto d'acqua deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento per la navigazione da diporto (D.M. n.146/2008), di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato in modo ben visibile ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*;
 - c) il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile, con imbottitura che ammortizzi gli impatti e rispetti le caratteristiche raccomandate dalla F.I.M.), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente;
 - d) il conduttore e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette;
 - e) non ostacolare il transito delle navi commerciali lungo i canali navigabili, con obbligo di dare a queste ultime la precedenza e, se del caso, di accostarsi fermandosi al margine del canale in attesa del transito; sono vietati i sorpassi, pertanto la moto d'acqua dovrà accodarsi all'unità commerciale mantenendo una distanza da essa di almeno 200 mt.;
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico – nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute della Colreg 72.

Articolo 5

Prova pratica di esame finalizzata al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa a vela

- 1. I soggetti che svolgono attività di insegnamento della nautica da diporto sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- 2. Per la sola prova pratica di esame finalizzata al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa a vela, di cui al Decreto n. 323 del 10 agosto 2021, è consentita la navigazione a vela, in deroga all'articolo 3 comma 1 lett. k, esclusivamente all'interno del bacino di evoluzione di Porto Margareth. Per tale deroga il comandante dell'unità impiegata (istruttore della scuola nautica ovvero altro soggetto designato dal candidato privatista) è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:
 - a) utilizzare la propulsione a vela limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione della prova pratica di esame;
 - b) impiegare un'unità dotata di motore ausiliario mantenuto, durante la prova, sempre acceso e marcia neutra, pronto per eventuali manovre di emergenza;

- c) impegnare il bacino portuale esclusivamente quando questi non è interessato da manovre portuali di unità da traffico commerciale. A tal fine il comandante dell'unità impiegata (istruttore della scuola nautica ovvero altro soggetto designato dal candidato privatista) è tenuto a prendere cognizione mediante la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, dei movimenti di navi commerciali eventualmente previsti lungo il fiume Corno il giorno di espletamento della prova pratica;
- d) comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro l'inizio ed il termine delle prove di esame fornendo le generalità del comandante dell'unità da diporto e relativo recapito telefonico;
- e) garantire la pronta rintracciabilità, telefonica nonché via radio sul canale VHF16, per eventuali comunicazioni con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;
- f) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, telefonicamente o via radio, ogni potenziale situazione di pericolo;
- g) predisporre un adeguato servizio di vedetta al fine di scongiurare ogni pericolo derivante dalla navigazione e connesso alle attività in parola;
- h) valutare le condizioni meteomarine, che devono essere tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della prova pratica d'esame.

Articolo 6

Articolo abrogato

CAPO II

DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 7

Attività di locazione e/o noleggio

1. Chiunque intenda utilizzare natanti da diporto ovvero moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime, deve attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 1 settembre 2021 ed inviare la comunicazione di inizio attività come prevista dal citato decreto, a mezzo PEC all'indirizzo cp-portonogaro@pec.mit.gov.it.
2. Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, inoltre la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n°146).
3. I soggetti di cui al comma 1, dovranno osservare le seguenti ulteriori prescrizioni a carattere prettamente locale, giusta disposizione contenuta nell'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

- a) tenere un apposito registro (come da modello in allegato A) su cui annotare progressivamente il numero dei contratti di locazione/noleggio stipulati, la data, l'orario di partenza e di previsto rientro, itinerario previsto, il numero di persone imbarcate, i dati anagrafici ed il numero di cellulare del noleggiatore/utilizzatore, nonché gli estremi del documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) ed il corrispettivo del nolo pagato;
- b) tenere pronta una idonea unità di assistenza a motore;
- c) assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore in caso di inosservanza dei limiti di navigazione ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza;
- d) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, dovranno essere presenti a bordo cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;

Articolo 8

Articolo abrogato

Articolo 9

Obblighi del locatario e del noleggiatore

- 1. Il locatario/noleggiatore assume il comando dell'unità come definito nell'art. 2 c. 1 lett. k.
- 2. Prima di lasciare l'ormeggio, il locatario/noleggiatore deve:
 - a) documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - b) verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - c) controllare la presenza di carburante;
 - d) leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - e) informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- 3. Prima di accendere il motore, il locatario/noleggiatore deve:
 - a) verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - b) verificare che non ci siano cime in acqua;
 - c) allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.

Articolo 10

Articolo abrogato

CAPO III
NAVIGAZIONE CON CANOE E SCUOLE DI CANOTTAGGIO

Articolo 11

Disciplina generale navigazione con canoa e kayak

La navigazione con canoe e kayak negli specchi acquei portuali e lungo i canali di accesso ai porti del Circondario Marittimo è vietata, fatta eccezione per le scuole di canottaggio ed i relativi atleti e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate negli articoli seguenti.

Articolo 12

Disciplina specifica per le scuole di canottaggio

Le Società/Circoli sportivi/Associazioni che intendono effettuare attività di insegnamento della disciplina sportiva del canottaggio sono tenute a:

- a) contemplare tale attività nella propria ragione sociale ovvero nel proprio statuto ed affiliarsi alla relativa Federazione o ad Enti riconosciuti;
- b) munirsi degli eventuali nulla osta, autorizzazione o licenze previsti dalla normativa vigente;
- c) garantire l'assicurazione per responsabilità civile per l'attività in parola verso terzi ed in favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'addestramento;
- d) disporre di appositi mezzi nautici a motore, da impiegare al seguito delle canoe impegnate in attività di addestramento, in ragione di almeno uno ogni 10 (dieci) canoe, al fine di garantire l'assistenza a queste ultime in caso di necessità;
- e) disporre a bordo delle unità navali con funzioni di assistenza di cui alla precedente lettera d), di almeno un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di lunghezza pari a metri 30 (trenta) e di una cassetta contenente materiale sanitario di primo soccorso;
- f) informarsi presso la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, prima di iniziare l'attività addestrativa, dei movimenti di navi commerciali eventualmente previsti lungo il fiume Corno nei medesimi orari, in concomitanza dei quali l'attività medesima deve essere immediatamente interrotta e rinviata ad avvenuto transito delle stesse;
- g) navigare esclusivamente lungo il fiume Aussa e lungo l'asta fluviale del fiume Corno, con obbligo di impegnare le acque antistanti le banchine commerciali portuali per il minor tempo possibile e, in ogni caso, limitato allo stretto necessario ad effettuarvi il mero transito;
- h) garantire la pronta rintracciabilità, telefonica o sui canali VHF, del personale a bordo del mezzo nautico preposto all'assistenza alle canoe per le eventuali comunicazioni da parte della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;
- i) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, telefonicamente o via radio, ogni potenziale situazione di pericolo per la sicurezza delle canoe e dei loro occupanti;

- j) esporre la presente Ordinanza in luogo ben visibile dagli utenti e installare idonea cartellonistica con le norme di sicurezza.

Articolo 13

Disciplina specifica per gli atleti affiliati alle scuole di canottaggio

La navigazione a bordo di canoe e kayak nelle acque marittime del Circondario marittimo di Porto Nogaro è consentita esclusivamente agli atleti affiliati alle scuole di canottaggio di cui al precedente articolo e purché gli occupanti si attengano alle seguenti prescrizioni:

- a) osservare tutte le norme di comportamento e di navigazione imposte dalla normativa internazionale (COLREG 72), nazionale e locale (Ordinanze) vigente;
- b) mantenere la dritta nel corso della navigazione, evitando di impegnare l'intera larghezza nonché l'asse centrale del canale navigabile;
- c) navigare all'interno del tracciato delimitato dalle apposite briccole di segnalamento;
- d) navigare in fila e, in ogni caso, affiancati in numero non superiore a due;
- e) evitare di intralciare o ostacolare la navigazione delle altre unità navali;
- f) non ostacolare il transito delle navi commerciali lungo il canale navigabile del fiume Corno, con obbligo di dare a queste ultime la precedenza e, se del caso, di accostarsi fermandosi al margine del canale in attesa del transito;
- g) indossare permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate;
- h) navigare esclusivamente in ore diurne e, in ogni caso, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;
- i) mantenere a bordo, anche in copia, la propria tessera di affiliazione alla Federazione nazionale o ad altro Ente riconosciuto.
- j) non navigare o impegnare il bacino di evoluzione di Porto Margreth durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle unità commerciali;

CAPO IV

MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE CON NATANTI DA DIPORTO

Articolo 14

Organizzazione di manifestazioni sportive con natanti da diporto

1. L'organizzazione di manifestazioni sportive con natanti da diporto nelle acque marittime di giurisdizione è subordinata alla presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Associazione Sportiva, Circolo Nautico o Comitato organizzatore, di apposita istanza in bollo, come da modello in Allegato B, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla prevista effettuazione della manifestazione.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere corredata da.
 - a) preventiva autorizzazione/nulla osta alla temporanea occupazione delle aree demaniali marittime per le finalità predette rilasciate dall'Ente competente;
 - b) regolamento della manifestazione (ove previsto);
 - c) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata ai fini dello svolgimento della manifestazione;
 - d) indicazione del numero di partecipanti alla manifestazione nonché del numero e del tipo di unità navali, sia impegnate nella manifestazione che facenti capo all'organizzazione;
 - e) indicazione dell'eventuale data alternativa qualora, per motivi contingenti, la manifestazione non possa svolgersi nella data originariamente prevista.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni di cui al precedente comma 1 sono tenuti a:
 - b) delimitare il campo di gara mediante apposizione di boe gialle delimitati l'area interessata dalla manifestazione, in ragione di almeno una ogni 50 (cinquanta) metri;
 - c) predisporre un idoneo servizio di assistenza sanitaria;
 - d) predisporre un idoneo servizio di assistenza e sicurezza in mare, con un numero adeguato di imbarcazioni a motore, in ogni caso non inferiore a tre;
 - e) garantire, a bordo delle imbarcazioni in assistenza, la presenza di personale munito di brevetto di salvamento e di apparecchio VHF, anche portatile, conforme all'ALLEGATO V del DM 146/2008;
 - f) rinviare o sospendere la manifestazione in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, con riserva per l'Autorità Marittima di emanare d'ufficio disposizioni in tal senso per ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, senza che per questo possono essere avanzate richieste risarcitorie;
 - g) assicurare un corridoio riservato al libero e sicuro transito delle altre unità navali nel corso della manifestazione, delimitato dalle boe di cui alla precedente lettera a);
 - h) rimuovere, al termine di ogni gara, le boe ed ogni altra attrezzatura eventualmente posizionata in precedenza.

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROG.	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO	
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE

_____, lì _____

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROG.	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO		NOLO PAGATO
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE	

_____, lì _____

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
U.O. TECNICA
VIA DEL PORTO 44
33058 – PORTO NOGARO (UD)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della
Società/Associazione/Circolo _____ con _____ sede
_____ , via _____ tel. _____ affiliato
alla _____

CHIEDE

di poter effettuare per il giorno _____, dalle ore _____ alle ore _____, ovvero in caso
di impossibilità per tale data, il giorno _____, dalle ore _____ alle ore _____, una gara di
_____ denominata _____ alla quale parteciperanno n.
_____ n. _____ partecipanti e n. _____ imbarcazioni.

DICHIARA

- a) che il campo di gara, delimitato da idonee boe di virata e indicato nelle piantine allegate avrà una lunghezza pari a _____ e si estenderà da _____ a _____ (indicare le coordinate dei punti geografici collocati agli estremi o ai vertici del campo di gara con Datum WGS84)
- b) che i gavitelli che delimitano il campo di gara saranno collocati presso lo stesso non prima di un'ora dall'inizio della manifestazione;
- c) che si provvederà all'assistenza in mare dei partecipanti alla gara con un numero sufficiente di imbarcazioni d'appoggio a motore (comunque non inferiore a tre);
- d) che il responsabile della manifestazione, è il Sig. _____, n. cell. _____ provvederà a comunicare tempestivamente a codesta Autorità Marittima:
 - l'ora di inizio e termine della gara;
 - il canale VHF di lavoro impiegato nel corso della manifestazione ovvero il numero di telefono cellulare;
 - ogni eventuale problematica che dovesse insorgere durante lo svolgimento della manifestazione;
- e) che i partecipanti alla gara saranno in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria ai fini dell'attività sportivo-agonistica ed in possesso della certificazione medica prevista;
- f) che la manifestazione si svolgerà esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli;
- g) che l'Organizzazione, alla data di svolgimento della manifestazione, sarà in possesso di tutti gli altri nulla-osta/autorizzazioni eventualmente previsti e di competenza di altri Organi/Enti;
- h) di manlevare l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza della presente attività;
- i) di sospendere di propria iniziativa o su disposizione di codesta Autorità Marittima, la gara qualora, prima della partenza o durante la manifestazione, le condizioni meteo marine non ne garantissero il regolare e sicuro svolgimento.

Porto Nogaro, _____

FIRMA